LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge Regionale n. 30 del 31.10.2000 e successive modificazioni, ad oggetto "Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico";

Preso atto che la società VODAFONE OMINTEL N.V., con sede legale in Amsterdam (Olanda), sede amministrativa in Ivrea (To) - Via Jervis, 13 C.F. e P.IVA 08539010010, ha ottenuto i pareri positivi rispettivamente di A.R.P.A. e A.u.s.l. previsti dall'art. 12 L.R. 31.10.2000 n.30 e successive modifiche, nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati all'art. 3 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 per l'installazione di apparati di telecomunicazione sul territorio comunale;

Visto che il Comune di Cattolica è proprietario della porzione di terreno sito in via Battarra - distinto al foglio 2 particella n. 757 del N.C.T. della Provincia di Rimini, per complessivi mq. 20, come meglio individuato nella planimetria, allegata allo schema di convenzione come parte integrante e sostanziale, (Allegato A) della presente deliberazione;

Premesso che:

- VODAFONE OMNITEL N.V. è licenziataria del servizio pubblico radiomobile di comunicazione;
- VODAFONE OMNITEL N.V. provvederà alla realizzazione della propria rete UMTS nel territorio comunale di Cattolica, per cui è interessata all'utilizzazione della suddetta area di proprietà comunale, idonea all'installazione di apparati di telecomunicazione;
- i Signori Giovannini, proprietari del terreno adiacente all'area in parola, hanno consentito la deroga alle distanze dai confini previste dal Regolamento Comunale Edilizio;
- a seguito di trattative intercorse tra l'Amministrazione Comunale e VODAFONE OMNITEL N.V., si è ritenuta accoglibile l'istanza presentata dal predetto gestore, tesa ad ottenere in affitto, per l'installazione, sull'area sopra riportata, di apparati di telecomunicazione, previa richiesta, da parte dello stesso, alle autorità competenti, delle autorizzazioni necessarie alle esecuzioni dei lavori, nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici ai sensi della normativa vigente;

Dato atto che:

- l'affitto dell'area avrà una durata di anni 15 (quindici), rinnovabile, alla scadenza, per pari periodo, esclusivamente con deliberazione;
- il canone annuo d'affitto è convenuto in Euro 23.240,00 che la società in parola dovrà versare in due rate semestrali anticipate di Euro 11.620,00 cadauna e aggiornato annualmente della misura del 75% dell'indice ISTAT dell'anno precedente, il tutto meglio specificato nella convenzione allegata, che regola il rapporto tra le parti e costituente parte integrante del presente atto;

Ravvisata pertanto la convenienza di stipulare la predetta convenzione per le finalità sopra evidenziate, i cui parametri tecnici sono peraltro rispettosi dei limiti imposti dalla legge;

Con voti palesi, unanimi,

DELIBERA

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- di approvare lo schema di convenzione che regola i rapporti tra l'Ente e la società VODAFONE OMINTEL N.V., con sede legale in Amsterdam (Olanda), sede gestionale e amministrativa in Ivrea (To) - Via Jervis, 13 C.F. e P.IVA 08539010010, per l'affitto dell'area comunale sita in Cattolica - distinta al foglio 2 particella n.757 del N.C.T. della Provincia di Rimini, per complessivi mq. 20, il tutto meglio individuato nella planimetria allegata allo schema di convenzione "Allegato A", per la durata di quindici anni, al fine di consentire l'installazione di una stazione radio base, comprensiva di strutture, antenne e apparecchi radio per la diffusione di segnale radio telefonico, per il perseguimento di scopi sociali e principalmente per realizzare e gestire il pubblico servizio di telecomunicazioni;
- di dare atto che il canone annuo d'uso è convenuto in Euro 23.240,00 che la società in parola dovrà versare in due rate semestrali anticipate di Euro 11.620,00 cadauna e aggiornato annualmente della misura del 75% dell'indice ISTAT dell'anno precedente, il tutto meglio specificato nello schema di convenzione allegato, che regola il rapporto tra le parti e costituente parte integrante del presente atto;
- di demandare al Dirigente del Settore 9, l'attuazione dell'indirizzo testé espresso, mediante l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Presidente;
Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi e palesi,
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.